

Il quadro normativo al Febbraio 2020

Norma generale

D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148
e relativi rinvii ivi contenuti

Provvedimenti Amministrativi di carattere generale

Circolare INPS 2 dicembre 2015 n. 197

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 aprile 2016 n. 95442

Circolare INPS 1 agosto 2016 n. 139

Domanda

I datori di lavoro che «nell'anno 2020» sospendono o riducono l'attività lavorativa «possono» presentare

- «domanda di concessione del trattamento»
- «per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

(art. 19 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 in G.U. 70 del 17 marzo 2020)

(art. 19 Legge di Conversione 24 aprile 2020 n. 27 in S.O. G.U. n. 110 del 29 aprile 2020)

(art. 19 dopo le modifiche del art. 68 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 in S.O. G.U. n. 128 del 19 maggio 2020)

Prestazioni e causale

Art. 19 D.L. 17 marzo 2020, conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27

Il datore di lavoro può richiedere

- trattamento d'integrazione salariale
- assegno ordinario

Art. 22 D.L. 17 marzo 2020, conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27

- trattamento di cassa integrazione salariale in deroga

Causale: «*emergenza Covid*»

Le stesse prestazioni sono confermate nel D.L. 19 maggio 2020 n. 34

Controllo della domanda

Art. 19 co. 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18
e Legge di conversione
D.L. 19 maggio 2020 n. 34

La domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti (art. 11 D.Lgs. 148/2015) causali.

Che sono (art. 11):

- «a) le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori o non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- b) situazione temporanea di mercato».

Poi specificati dal Ministero del Lavoro con d.m. 15 aprile 2016 n. 95442 che ha definito i criteri di concessione dell'integrazione salariale ordinaria (così come previsto dall'art. 16 co. 2 D.Lgs. 148/2015)

Lavoratori beneficiari

Sono destinatari delle disposizioni
tutti i lavoratori che risultano

«[...] alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020» (art. 19 co. 8 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 come convertito dalla L. 29 aprile 2020 n. 27)

Con la conseguenza, espressamente prevista,
Della non applicazione dei criteri generali di anzianità di effettivo lavoro previsti dall'art. 1 co. 2 D. Lgs. 148/2020

La disposizione è mutata con D.L. 19 maggio 2020 n. 34 artt. 68 e 70

«[...] alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020» (art. 19 co. 8)

Periodo e durata

Art. 19 - 22 D.L. 17 marzo 2020
conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27

Periodo:

- dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020

Durata:

- massimo 9 settimane

Art. 68 e 70 D.L. 19 maggio 2020

Periodo:

- dal 23 febbraio al 31 agosto

Durata:

- durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 5 settimane per i soli datori che abbiano interamente fruito il periodo preventivamente concesso fino alla durata massima di 9 settimane.

Periodo

- dal 1 settembre al 31 ottobre

Durata

- eventuale ulteriore periodo della durata massima di 4 settimane

Periodo e durata: particolare fattispecie

Art. 68 - 70 D.L. 19 maggio 2020 n. 34

Datori di Lavoro dei settori

- turismo
- fiere e congressi
- parchi divertimento
- spettacoli dal vivo
- sale cinematografiche

«è possibile usufruire delle 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1 settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata di 14 settimane».

Caratteri dell'intervento: la «neutralità»

I periodi di trattamento ordinario di integrazione e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini del calcolo dei limiti dell'intervento previdenziale ordinario

Limiti che si ricorda sono previsti

- dalla disciplina generale riferita a C.I.G.O. che a C.I.G.S. (art. 4 D. Lgs. 148/2015);
- dalla disciplina particolare riferita sia a C.I.G.O. (art. 12 D.Lgs. 148/2015);
- dalla disciplina particolare del F.I.S. (art. 29 co. 3 D.Lgs. 148/2015);
- dalla disciplina particolare dei Fondi di Solidarietà Bilaterali (art. 30 co. 1 D.Lgs. 148/2015)

La disposizione, nel chiarire quanto sopra evidenzia come detti periodi «**sono neutralizzati ai fini delle successive richieste**» (art.19 co. 3)

Lo stesso principio «è disposto per i trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesti per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica covid 19»

D.L. 19 maggio 2020 art. 68 che introduce il comma 3 bis all'art. 19 L. 24 aprile 2020 n. 27

Presentazione della domanda: termini

Art. 19 co. 2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18
e Legge di conversione

«La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa».

D.L. 19 maggio 2020 n. 34

«2. [...] La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa [...]».

«2. bis Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione»

«2. ter Il termine di presentazione delle domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis».

Caratteri dell'intervento: mancanza contributo addizionale

Limitatamente ai periodi di
trattamento ordinario integrazione salariale
e
assegno ordinario

NON
sono dovuti
«in considerazione della relativa fattispecie»

i contributi addizionali
che gravano sui datori di lavoro che usufruiscono dei trattamenti
(art. 5, art. 29 co. 8, art. 33 co. 2 D.Lgs. 148/2015)

FIS e Fondi: disciplina

Con riferimento al Fondo di integrazione salariale

- l'assegno ordinario viene esteso, in deroga alla normativa generale, ai datori di lavoro che sono iscritti al fondo e occupano più di 5 dipendenti e può essere concesso, su istanza del datore di lavoro, con pagamento diretto da parte dell'INPS (art. 19 co. 5).

Con riferimento ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

- garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le modalità previste dall'art. 19. Gli oneri finanziari sono a carico dello Stato (art. 19 co. 6).

Con riferimento ai Fondi di solidarietà bilaterali (art. 19 co. 6 ter)

- garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le modalità previste dall'art. 19. Gli oneri finanziari sono a carico dello Stato.

Con riferimento ai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige (art. 19 co. 7)

Datori di lavoro non rientranti nelle tutele precedenti

Nel caso di datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione del personale

Le Regioni e le Province Autonome

possono riconoscere

previo accordo sindacale con le OO.SS. maggiormente rappresentative
trattamenti di cassa integrazione in deroga

per la durata della sospensione e in ogni caso per non più di 9 settimane
a favore dei lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa

per i lavoratori agricoli il periodo di sospensione è considerato «di lavoro»
ai fini del calcolo della disoccupazione agricola

sono esclusi i datori di lavoro domestico

Procedura Cassa Integrazione in deroga ex art. 22 L. 24 aprile 2020 n. 27

- 1) Le domande sono presentate alle Regioni o alle Province autonome che le istruiscono secondo l'ordine cronologico (co. 4);
 - 2) I trattamenti richiesti sono concessi con decreto delle Regioni o delle Province Autonome;
 - 3) Il decreto è inviato, con la lista dei lavoratori beneficiari, in modalità telematica entro 48 ore dall'approvazione all'INPS (co. 4);
 - 4) L'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni, previa verificata del rispetto, anche in via telematica, dei limiti di spesa (co. 4);
 - 5) il pagamento delle prestazioni può essere concesso esclusivamente con le modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS (co. 6).
- L'efficacia dei provvedimenti Regionali o delle Province è subordinata all'approvazione dell'INPS
 - L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa. Se il limite di spesa è raggiunto, anche in via prospettica, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

Per i datori di lavoro con unità produttive in più regioni il trattamento è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che provvede con le procedure di cui sopra.

Procedura Cassa Integrazione in deroga modifiche ex art. 70 D.L. 19 maggio 2020 n. 34

Modifiche alla Procedura:

- l'INPS monitora i costi e invia settimanalmente al Ministero del Lavoro i dati, anche in via prospettica,
- in caso di limite di spesa le Regioni e le Province Autonome non scatta il blocco delle concessioni del trattamento, ma è il Ministero che - sulla base delle concessioni - si attiverà per fornire all'INPS i fondi per adempiere alle prestazioni.
- Il datore di lavoro, entro il 20 di ogni mese successiva a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, dovrà fornire all'Istituto i dati per il pagamento dell'integrazione salariale.

Procedura Cassa Integrazione in deroga modifiche ex art. 71 D.L. 19 maggio 2020 n. 34

Procedura per la richiesta di Cassa Integrazione in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane:

- il datore di lavoro invia direttamente all'INPS la domanda contenente il numero di ore richieste;
- l'INPS eroga la prestazione previa verifica dei criteri di spesa;
- rimane ferma la competenza del Ministero per i datori di lavoro che hanno unità produttive in più regioni.

Procedura generale per il pagamento diretto

Nuova procedura per il pagamento diretto applicabile a tutti i pagamenti ex artt. 19 e 22 della L. 29 aprile 2020 n. 27 (art. 71 D.L. 19 maggio 2020 n. 34)

Presentazione della domanda, i termini

- 30 giorni dall'emanazione del D.L. per la prima richiesta,
- entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o la riduzione quale regola generale;
- Richiesta anticipazione. Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione il datore di lavoro può inviare la richiesta di una anticipazione sul trattamento e l'INPS autorizza tale anticipazione nei 15 giorni successivi. L'anticipazione è nella misura del 40%.
- A seguito della domanda completa da parte del datore l'INPS provvede al conguaglio.
- Il datore di lavoro, in ogni caso, deve trasmettere nei 30 giorni successivi al pagamento dell'anticipazione tutti i dati relativi al conteggio delle ore che permettano all'Istituto di calcolare il conguaglio.

La domanda: il coinvolgimento delle OO.SS. (1)

La normativa generale prevede il preventivo coinvolgimento delle OO.SS. nel procedimento di concessione.

Diverso è quanto previsto dalla disciplina dell'emergenza.

trattamento di integrazione salariale e assegno ordinario

La disciplina di cui all'art. 19 D.L. 17 marzo 2020 prevede «[...] l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto» [...] «devono essere svolti anche in via telematiche entro 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva»

I datori di lavoro pertanto sono espressamente dispensati dalle procedure di cui alla normativa generale

La disciplina nella Legge di conversione 29 aprile 2020 n. 27 Elimina l'intero intervento delle OO.SS. di cui sopra, mantenendo al contempo ferme le «dispense» alla normativa generale.

La domanda: il coinvolgimento delle OO.SS. (2)

Art. 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Trattamento di cassa integrazione in deroga

«Le Regioni e le Province Autonome [...] possono riconoscere [...] previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale per i datori di lavoro» il trattamento di cassa integrazione in deroga.

«L'accordo di cui» sopra «non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti».

Art. 22. legge di conversione

«L'accordo di cui» sopra «non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti d'urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19»

La domanda: il coinvolgimento delle OO.SS. (3)

D.L. 19 maggio 2020 n. 34

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

all'art. 19 co. 1 primo paragrafo L. 24 aprile 2020 n. 27 si aggiunge «[...] fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione telematica».

Trattamento di cassa integrazione in deroga

Si sopprime all'art. 22 co. 1 ultimo periodo la dizione «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti d'urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19».

Ferie e permessi

Le ferie e i permessi che il lavoratore ha maturato al momento della sospensione dell'attività sono ostativi al godimento dei trattamenti previsti?

La risposta è negativa.

Il godimento preventivo delle ferie e permessi non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza di CIGO o di assegno ordinario.

Sul punto una serie di Fonti tra loro coerenti:

- Circolare n. 47 del 28 marzo 2020
- Messaggio INPS n. 3777 del 18 ottobre 2019
- Circolare INPS n. 139 del 1 agosto 2016
- Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19/2011

Malattia: rapporto con CIG, FIS e CIG in deroga

La disciplina generale (art. 3 co. 7, D.Lgs. 148/2015):

«[...] il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista»

L'INPS ha regolamentato il rapporto tra i due istituti in via generale nella circolare 197 del 2 dicembre 2015 distinguendo:

- malattia insorta durante il periodo di astensione: il lavoratore usufruirà delle integrazioni salariali;
- malattia insorta prima della sospensione:
 - a) CIG o FIS a zero ore o in caso di sospensione del reparto del lavoratore: anch'egli entrerà in CIG;
 - b) CIG o FIS parziale: se non viene sospeso l'attività del reparto cui appartiene il lavoratore e permangono colleghi che svolgono mansioni fungibili con le sue il lavoratore continua a godere della Malattia.

L'orientamento è stato confermato con Messaggio INPS n. 1822 del 30 aprile 2020 (cfr. altri riferimenti ivi contenuti)

Maternità: rapporto con CIG, FIS e CIG in deroga

La lavoratrice ha diritto al congedo per maternità obbligatoria che prevale sul trattamento di CIG o sull'assegno ordinario.

Nel caso di congedo parentale

- se è dovuto nel corso del periodo di sospensione spetta la CIG
- se il periodo di sospensione inizia quando si sta già godendo del congedo parentale questo permane a meno che non sia fatta richiesta di sospenderlo ed usufruire del trattamento di CIG o FIS

Assegni Familiari

Gli assegni familiari spettano

- ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale CIG e la CIG (art. 3 co. 9 D. Lgs. 148/2015)
- ai lavoratori beneficiari dell'assegno ordinario (art. 68 co. 1, lett. a, del D.L. 19 maggio 2020 n. 27, che ha introdotto la previsione modificando l'art. 19 co. 1 L. 24 aprile 2020 n. 27)

CIG e CIGS

Le aziende che

- al 23 febbraio 2020
- hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria;
- possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi del COVID-19
- per un periodo non superiore a 9 settimane
- La condizione di integrazione sospende il trattamento di integrazione salariale straordinaria
- il trattamento di integrazione salariale ai sensi del COVID-19 può riguardare anche gli stessi lavoratori già beneficiari della integrazione salariale straordinaria
- non è dovuto il contributo addizionale.

L'art. 69 co. 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ha applicato anche a questa fattispecie l'incremento delle settimane già previsto dall'art. 68 (5 + 4 cfr. modifica art. 19 L. 24 aprile 2020 n. 27)

Assegni di solidarietà

Assegno Ordinario e assegni di solidarietà (art. 21 L. 14 aprile 2020 n. 27)

I datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale che

- al 23 febbraio 2020
- hanno in corso un assegno di solidarietà
- possono presentare domanda di assegno ordinario causale COVID-19 per un massimo di 9 settimane
- la concessione dell'assegno può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro
- la concessione dell'assegno sospende o sostituisce l'assegno di solidarietà

Trattamento di integrazione salariale e assegni di solidarietà

La disciplina, sostanzialmente identica, è considerata - in via generale - nell'art. 10 co. 1 Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 95442 /2016

E non è la fine ...

Buona lettura

della Legge di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34

grazie a tutti